

**TRIBUNALE ROMA  
(ORDINANZA)**
**29 LUGLIO 1996**
**ESTENSORE: CIANCIO**
**PARTI: ANVI E ALTRI**  
 (Avv. Annechino, Sciarretta)  
**ARCA SOC. ED. L'UNITÀ**  
 (Avv. Fiore)

**Concorrenza •**  
**Concorrenza sleale •**  
**Vendita di videocassette**  
**abbinata a quotidiani •**  
**Violazione principio di**  
**correttezza • Rapporto di**  
**concorrenza • Non sussiste.**
*Non sussiste rapporto di concorrenza fra i noleggiatori di videocassette e l'impresa editrice che offre in vendita, abbinata ad un quotidiano, videocassette.*

**V**ista la domanda con cui le ricorrenti, la prima quale associazione di categoria dei rivenditori e noleggiatori di videocassette, le altre quali esercenti di commercio al minuto di dette attività, hanno chiesto in via d'urgenza l'accertamento della violazione, da parte della resistente, delle norme poste a presidio della correttezza e lealtà della concorrenza, ed in particolare di quelle risultanti dalla clausola generale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c., hanno dedotto l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, ed hanno altresì domandato l'adozione delle conseguenti misure;

Rilevato che le ricorrenti hanno evidenziato, nell'ambito e quali specifici caratteri dell'anzidetta censura:

1) la violazione da parte degli edicolanti, di norme pubblicistiche, come la vendita di videocassette senza la relativa licenza di commercio, ovvero il pagamento sul « supporto » dell'IVA ridotta prevista per i prodotti editoriali;

2) la vendita della videocassetta come entità distinta dal giornale;

3) i tempi di resa differenziati, tra giornali e videocassette e la consegna anticipata delle seconde rispetto ai primi;

4) la mancanza del carattere di accessorialità della cassetta rispetto al giornale, avendo quest'ultima un costo ed un pregio maggiore rispetto allo stampato;

5) la vendita sottocosto della cassetta;

Rilevato che la resistente ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, la litispendenza e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, per carenza dei suoi presupposti;

Ritenuto che il giudice ordinario ha giurisdizione sulla domanda proposta, vertendosi in materia di accertamento ed attuazione di diritti soggettivi, inerenti la violazione delle norme a tutela della correttezza e lealtà nell'esercizio della libera concorrenza, mentre i provvedimenti dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato hanno natura amministrativa (cfr. art. 33 L. n. 287/1990) e di conseguenza non sussiste neanche la possibilità di litispendenza;

Ritenuta l'insussistenza del probabile fondamento del diritto circa la dedotta violazione, i primo luogo, sotto il fondamentale profilo che tra le vendite effettuate con il quotidiano dell'Editrice resistente e quelle dei ricorrenti non vi è un rapporto di concorrenza, poiché, pur offrendo essi sul mercato beni appartenenti ad uno stesso genere (videocassette riproducibili film), gli stessi non risultano idonei a soddisfare gli stessi bisogni o bisogni simili degli acquirenti — circostanza evidenziata nella comparsa della resistente, che afferma di avere posto in vendita, unitamente al

giornale, videocassette uscite nei circuiti cinematografici oltre cinque anni fa, e confermata nella nota in data 6 febbraio 1996 della predetta Autorità Garante all'esito della propria istruttoria, per cui « gli audiovisivi allegati alla copia di giornali sono relativi ad opere cinematografiche fuori catalogo, che hanno esaurito le proprie potenzialità di vendita attraverso i circuiti tradizionali e che spesso non sono più disponibili presso detti punti vendita », sicché manca nelle vendite delle cassette allegate ai giornali la potenzialità lesiva nei confronti degli esercenti commerciali aventi ad oggetto la vendita ed il noleggio del medesimo articolo, contenente films di più recente uscita.

Ritenuto quanto agli ulteriori profili, che quelli di cui ai punti da 1 a 4 delle censure delle ricorrenti, attengono tutti unitariamente all'ipotesi della concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche, date dalla vendita della cassetta in esercizio privo della relativa licenza commerciale; ipotesi peraltro infondata, essendo disciplinata la cassetta, come altri eventuali « supporti integrativi », alla stregua dei prodotti editoriali, alle condizioni che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del prezzo di vendita al pubblico e che esso sia venduto in unica confezione insieme al giornale quotidiano (D.L. 9 settembre 1993), condizioni che, sulla base della sommaria istruttoria, appaiono rispettate, ove si consideri che sul prezzo complessivo di L. 7.000, il costo del solo giornale risulta superiore alle lire 2.000 e che per espressa indicazione dell'Editrice, la videocassetta non può essere venduta separatamente dal quotidiano, diversa dovendo considerarsi la soluzione del caso, ove fosse stato dimostrato che la mancata unità fisica della cassetta con il giornale abbia dato luogo, nell'intenzione dell'Editrice e nella normalità dei casi, alla vendita separata del supporto dal quotidiano, rimanendo in quell'ipotesi integrato lo svolgimento di attività commerciale senza licenza.

Ritenuto altresì che, anche in merito alla dedotta violazione di norme fiscali, la contestazione appare infondata, in quanto la videocassetta alle indicate condizioni va qualificata come supporto integrativo, soggetto alla imposta del bene principale;

Ritenuta infine infondata anche l'ipotesi della concorrenza sleale per vendita sottocosto, poiché in base alle affermazioni della resistente, non smentite da elementi di fatto, la vendita delle cassette unitamente ai giornali consente all'Editrice rilevanti guadagni, non essendo a tal fine assolutamente comparabili i costi unitari della medesima Editrice, derivanti dalla riproduzione di un numero relevantissimo di copie della stessa cassetta, con quelli del videonoleggiatore, che di una stessa videocassetta acquista una sola o pochissime copie;

Ritenuto che nessun elemento è stato privato in ordine all'esistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile richiesto dalla disposizione invocata;

Ritenuto pertanto che il ricorso vada rigettato con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite.

P.Q.M. — Respinge il ricorso;

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in L. 3.400.000 di cui L. 200.000 per esborsi, L. 1.000.000 per diritti e L. 2.200.000 per onorari.